



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO**  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  
con sedi associate di *CESINALI – SAN MICHELE DI SERINO – SANTO STEFANO DEL SOLE*  
Via Croce, n.1 83020 Aiello del Sabato (AV) – tel. 0825-666033/fax 0825-1853930  
cod. fiscale 92088160640 cod. meccanografico: AVIC88300E  
e-mail : [avic88300e@istruzione.it](mailto:avic88300e@istruzione.it)-[avic88300e@pec.istruzione.it](mailto:avic88300e@pec.istruzione.it)

Aiello del Sabato, 25/08/2021

**A tutto il personale Docente e ATA dell'I.C.**

**e p.c.**

**Al D.S.G.A.**

**Al sito web/Agli atti**

**Oggetto: GREEN PASS ai sensi del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e delle indicazioni operative di cui alla nota prot. n. 1237 del 13 agosto 2021**

Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 all’art. 1 (*disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*) che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal primo settembre 2021.

L’art. 1 comma 1 del D.L. in oggetto dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’anno scolastico 2021 – 2022, i servizi educativi e scolastici **sono svolti in presenza**, a condizione che non si verifichino emergenze sanitarie che impongano da parte delle autorità competenti interventi in deroga, a fronte dei quali il diritto allo studio sarà assicurato con la didattica digitale integrata.

Rimane impregiudicata, comunque, la possibilità di “*svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali*” (articolo 1, comma 4).

#### **Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza**

Le misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza sono state ampiamente illustrate nel “Piano Scuola 2021 – 2022” e all’art. 1 del D.L. n. 111/2021.

#### **Certificazione verde COVID**

Il Decreto Legge dispone quanto segue:

- al comma 1: *dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere esibire la certificazione verde Covid – 19** di cui all’art. 9 comma 2;*
- al comma 2: **il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato;

- al comma 3: *le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021;*

- al comma 4: **i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1;**

- al comma 5: **la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, co. 2 bis. del D.L. 16 maggio 2020, n. 35, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;**

- al comma 11: *il M.I. provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico.* Pertanto ai sensi del D.L. n. 111/2021 a decorrere **dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) **tutto il personale docente ed ATA dovrà essere in possesso e dovrà esibire la certificazione verde Covid – 19 (Green Pass). La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” ed un dovere di “esibizione” a partire dalla data del primo settembre 2021.**

Il Ministero della salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-COV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata (circolare Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021).

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, **ha validità massima fino al 30 settembre 2021.** Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

#### **Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”**

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che i dirigenti scolastici sono tenuti al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

Tenuto conto delle indicazioni operative del M.I., non sarà necessario acquisire copia delle certificazioni, ma è effettuato l'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la suddetta certificazione verde e di quello eventualmente esentato, contemperando l'orientamento in materia del Garante della privacy.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro variabile da 400 a 1000 euro”.*

#### **Mancato possesso della “certificazione verde Covid-19”: conseguenze**

Il Legislatore ha stabilito che il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola è qualificato come “assenza ingiustificata” e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (*sospensione del rapporto di lavoro e privazione della retribuzione*) si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

Le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

#### **Richiesta della certificazione verde Covid-19**

Si riportano brevemente alcune FAQ reperibili al seguente link <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen>. La certificazione viene generata in **automatico** e messa a disposizione **gratuitamente** nei seguenti casi:

1. aver **effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni**;
2. aver **completato il ciclo vaccinale**;
3. essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti;
4. essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

#### **Durata della certificazione verde Covid-19**

La durata della certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. In caso di **vaccinazione**:

1. per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la certificazione sarà generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** e avrà validità **a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva**;
2. nei casi di **seconda dose o dose unica per pregressa infezione**, la certificazione sarà generata **entro un paio di giorni** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi) dalla data di somministrazione;
3. nei casi di vaccino monodose, la certificazione sarà generata **dal 15° giorno dopo la somministrazione** e avrà validità per **270 giorni** (circa nove mesi).

Nei casi di **tampone negativo** la certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per **48 ore dall'ora del prelievo**.

Nei casi di **guarigione da COVID-19** la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per **180 giorni (6 mesi)**.

Si ringrazia per la collaborazione



**LE DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Elena Casalino